



**Camera di Commercio
Perugia**

***ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL
A CURA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI NOTAI***

Ottobre 2008

- **Art. 36 comma 1-bis legge 133/2008 e suo coordinamento con le norme vigenti**

Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto importanti novità in tema di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata. In particolare l'articolo 36, comma 1-bis recita:

«1- bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.»

La norma introduce una nuova modalità per l'iscrizione del trasferimento di quote qualora l'atto sia redatto come documento informatico e sottoscritto dalle parti con firma digitale, che si aggiunge alla tradizionale modalità di trasferimento delle quote di S.r.l. prevista dall'articolo 2470 codice civile, consistente in un atto con sottoscrizione autenticata da depositarsi, a cura del notaio autenticante, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

L'art. 36 comma 1-bis, innovando rispetto al precedente sistema, autorizza gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater della legge 340/2000 (professionisti iscritti alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), muniti di firma digitale, a depositare entro 30 giorni **l'originale informatico** del contratto di cessione all'ufficio del registro imprese.

Di conseguenza le domande di iscrizione degli atti di trasferimento quote dovranno essere depositati al registro imprese dal dottore commercialista incaricato, quando l'atto di trasferimento nasca "informatico", ovvero dal notaio che ha autenticato le firme, quando l'atto sia stato sottoscritto dalle parti in modo autografo.

Le parti non possono richiedere l'iscrizione dell'atto al registro imprese, ma devono necessariamente rivolgersi ad un commercialista incaricato da entrambe le parti (cedente e cessionario). Tale "commercialista incaricato" è obbligato alla presentazione della domanda, che deve sottoscrivere digitalmente e trasmettere in via telematica **entro 30 giorni dalla data della marcatura temporale dell'atto**. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2194 cod. civ. a carico del commercialista. Nel riquadro Note della pratica telematica il commercialista dovrà autocertificare l'iscrizione nella sezione A dell'albo,

l'assenza di provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione (a meno che il dispositivo di firma digitale non sia stato rilasciato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) e il conferimento dell'incarico da parte dei contraenti.

La nuova norma ha poi confermato la necessaria consequenzialità tra la pubblicità al registro delle imprese e l'iscrizione al libro soci, statuendo che "l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma".

- **L'atto allegato: forma, firma e marcatura temporale**

L'atto di trasferimento deve avere le caratteristiche del **documento informatico non modificabile, sottoscritto digitalmente dal cedente e dal cessionario, che pertanto devono essere necessariamente in possesso di dispositivo di firma digitale.**

Non è ammesso il ricorso a procedure di digitalizzazione diverse, quali la scansione e la successiva sottoscrizione digitale di una copia digitale di un atto redatto su carta e firmato in modo autografo dalle parti: in questo caso, infatti saremmo di fronte ad una copia e non ad un documento informatico sin dall'origine.

Al fine di garantire l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico contenente l'atto di trasferimento, il file da sottoscrivere digitalmente deve essere elaborato in formato standard tale da escludere l'esistenza di macroistruzioni o codici eseguibili che possano modificare l'atto una volta iscritto nel registro imprese.

Il formato standard che idoneo allo scopo è il **".PDF/A"** (standard ISO 19005-1-2005), che può essere prodotto mediante l'impiego di diversi strumenti, ad es. Adobe Acrobat Professional, versione 8.0 e successive o altri software gratuiti e open source, ad es. Openoffice versione 2.4 e successive .

In alternativa può essere usato il formato TIFF che fornisce garanzie tecniche equivalenti.

Gli atti di cessione in formati diversi saranno rifiutati perché privi ex lege degli effetti di riferibilità del contenuto dell'atto alle parti.

Il file in formato PDF/A o TIFF deve esser poi firmato digitalmente dai contraenti: si ottiene così un file con estensione **.p7m**.

Al fine di attribuire data certa all'atto informatico, al contratto di trasferimento deve essere apposta, mediante il software di firma digitale, la marcatura temporale, che consiste nell'associare una data e un'ora certe, opponibile ai terzi, a un documento informatico.

La marcatura temporale deve essere effettuata dopo l'ultima sottoscrizione digitale del documento. Se si utilizza il software DiKe, all'atto dell'apposizione dell'ultima firma digitale deve

essere selezionata la funzione “marca e firma”. Il file marcato temporalmente acquisisce l'estensione **.m7m** e non può più essere più sottoscritto digitalmente da altre persone.

- **La registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate**

Con circolare n. 58 del 17/10/2008, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni in merito alla registrazione dell'atto di cessione di quote di S.r.l.

In primis viene chiarito che si tratta di atto soggetto a registrazione in termine fisso, in quanto l'art. 36, comma 1-bis, del decreto legge n. 112, nel disciplinare questa nuova modalità di trasferimento delle quote sociali, fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”. Questo riferimento al regime fiscale di tassazione evidenzia la volontà del legislatore di estendere il trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui all'art. 2470, secondo comma, del codice civile, agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale, per cui di conseguenza, questi atti debbono intendersi soggetti a registrazione in termine fisso.

Viene poi previsto che “in attesa della predisposizione di un'apposita procedura telematica per la registrazione dei contratti in oggetto e per il relativo pagamento, l'imposizione dell'atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate del modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell'atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo”.

Alla richiesta di registrazione le parti debbono unire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro, nella misura fissa di euro 168,00 per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento, e dell'imposta di bollo, nella misura di euro 14,62 sia per l'originale informatico sia per l'esemplare cartaceo, secondo le disposizioni vigenti.

Effettuata la registrazione, all'utente verrà rilasciato un esemplare autenticato dell'atto, riportante gli estremi di registrazione e la quietanza delle somme riscosse.

- **La composizione della pratica da depositare al Registro delle Imprese**

La richiesta di iscrizione dell'atto di trasferimento quote al Registro delle Imprese deve essere presentata con modalità telematiche mediante compilazione del modello S6, utilizzando il software FedraPlus versione 6.0 e successive o altri software compatibili.

In particolare, oltre alle informazioni sul cedente e sul cessionario, dovranno essere inseriti nel modello S6 gli estremi dell'atto di cessione, indicando come data atto la data della marcatura temporale; occorrerà inoltre riportare nell'apposito campo gli **estremi di avvenuta registrazione**.

Al modello S6 andranno allegati:

1. l'atto di trasferimento di quote in formato PDF/a, firmato digitalmente e con marcatura temporale (estensione .m7m)
2. un file derivante da scansione della copia dell'atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con i dati dell'avvenuta registrazione
3. il modello Note, portante una autocertificazione del commercialista, attestante la sua iscrizione all'albo professionale, l'assenza di provvedimenti disciplinari a suo carico ostativi all'esercizio della professione, l'incarico ricevuto dalle parti contraenti, nonché la circostanza di aver eseguito tutti i controlli sull'atto imposti dal codice deontologico professionale.

Il deposito dell'atto è assoggettato al pagamento di diritti di segreteria di euro 90,00 in caso di trasmissione con modalità telematiche e di euro 120,00 in caso di presentazione su supporto informatico e sconta l'imposta di bollo di euro 65,00.